



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF202
INFO FLASH
La Nuova Redazione

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 4

OGGETTO	SPESOMETRO - LE NOVITÀ DELL'ITER DI CONVERSIONE
RIFERIMENTI	DL 148/2017 (IN FASE DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE); DL 193/2016
CIRCOLARE DEL	16/11/2017

SANATORIA SUL 1° SEMESTRE SE LA CORREZIONE AVVIENE ENTRO IL 28/02/2018

Sintesi: nel corso dell'iter di conversione del DL 148/2017, relativamente allo spesometro trimestrale, è stato approvato un emendamento ([Proposta di modifica n. 1.0.33 al DDL n. 2942](#)) che:

- elimina l'applicazione delle sanzioni per i dati trasmessi in relazione al primo semestre 2017, a patto che entro il **28/02/2018** vengano inviati i dati corretti;
- concede al contribuente la **facoltà** di inviare lo spesometro con **cadenza semestrale**;
- amplia i casi di **esonero**:
 - ✓ a tutti i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA;
 - ✓ alle P.A. (ex art. 1 c. 2 Dlgs 165/2001) limitatamente ai dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

L'emendamento approvato dalla commissione Bilancio del senato introduce l'art. 1-bis al DL 148/2017, modificando una serie di aspetti relativi allo spesometro.

SANATORIA PER L'INVIO DEI DATI DEL 1° SEMESTRE 2017

In considerazione dei problemi tecnici e delle incertezze che si sono registrati in fase di trasmissione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017, l'emendamento prevede:

- ➔ **l'inapplicabilità delle sanzioni** per l'errata trasmissione dei dati relativamente alle comunicazioni
- ➔ a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il **28 febbraio 2018**.

Si segnala inoltre:

- l'equiparazione del trattamento sanzionatorio
- tra le violazioni concernenti l'invio "obbligatorio dei dati delle fatture emesse e ricevute" (art. 21 DL 78/2010) e l'invio "opzionale" dei suddetti dati (ex D.lgs. 127/2015).

Per ciò che attiene la comunicazione dati IVA, il D.L. 193/2016 (come modificato in sede di conv. in L. 225/2016) prevede il seguente regime sanzionatorio per l'omessa comunicazione dei dati:

VIOLAZIONE	MISURA	SANZIONI
Omessa comunicazione incompleta/infedele	piena	Da € 500 a € 2.000
Omessa comunicazione incompleta/infedele	ridotta	Da € 250 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza del trimestre

Tali sanzioni saranno applicate anche alle violazioni concernenti la **comunicazione opzionale** (attualmente punibili con la sanzione da 250 a 2.000 euro prevista dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).

FACOLTÀ DEL CONTRIBUENTE DI INVIO SEMESTRALE DEI DATI
TERMINI DI INVIO A REGIME

I dati vanno delle fatture vanno trasmessi telematicamente:

- in generale: entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre (ivi incluso l'ultimo trimestre, la cui trasmissione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo)
- pausa estiva: la comunicazione del 2° trimestre va effettuata entro il **16 settembre** (in luogo del 31/08).

SPESOMETRO TRIMESTRALE – SCADENZE A REGIME			
Trimestre	Scadenza	Trimestre	Scadenza
1°	31 maggio	3°	30 novembre
2°	16 settembre	4°	28 febbraio dell'anno successivo

TERMINI PER IL 2017 - LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL MILLEPROROGHE (DL 232/2016)

Si prevede che la comunicazione relativa:

- al 1° semestre 2017: andasse effettuata entro il **16/09/2017** (termine poi prorogato al 16.10.2017)
- al 2° semestre 2017: vada effettuata entro il **28/02/2018**

In sostanza:

- è stato differito al 16/10/2017 (dal previgente 25/07/2017) il primo invio relativo al 1° semestre
- prevedendo che anche il secondo avvenga su base semestrale.

SPESOMETRO TRIMESTRALE – SCADENZE 2017			
Semestre	Scadenza	Semestre	Scadenza
1°	16 ottobre 2017	2°	28 febbraio dell'anno successivo

NEW – LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 147/2018

Si prevede la facoltà del contribuente:

- ➔ di trasmettere i dati con cadenza semestrale
- ➔ per tutti i successivi periodi d'imposta

SPESOMETRO TRIMESTRALE – SCADENZE A REGIME			
Semestre	Scadenza	Semestre	Scadenza
1°	16 settembre 2017	2°	28 febbraio dell'anno successivo

IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Il comma 2 dell'art. 4 dell'art. 21 DL n. 78/2010 si limitava

- a disporre l'invio dei dati "in forma analitica"
- a definire il contenuto "minimale" della comunicazione, con l'indicazione dei seguenti dati:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni	- l'aliquota applicata
- la data ed il numero della fattura	- l'imposta
- la base imponibile	- la tipologia dell'operazione

Con il successivo Provvedimento dell'Agenzia sono stati aggiunti altri dati (facoltativi).

NEW – LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL COLLEGATO ALLE LEGGE DI BILANCIO (DL 147/2018)

Si prevede che vadano forniti esclusivamente i seguenti dati:

SOGGETTI PASSIVI IVA	PRIVATI
Partita IVA delle parti coinvolte nell'operazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ codice fiscale ▪ data ed il numero della fattura ▪ base imponibile e aliquota applicata ▪ imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura

Documento Riepilogativo: si prevede inoltre che:

- per le **fatture di importo inferiore a € 300**
- nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di annotare, in luogo di ciascuna fattura, il **cd. "documento riepilogativo"** (art. 6 Dpr 695/96).

si potranno **comunicare i dati del predetto documento riepilogativo**, prevedendo l'indicazione dei seguenti elementi:

- numero di partita IVA del dichiarante (il cedente/prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse, il cessionario/committente per quello delle fatture ricevute)
- data e numero del documento riepilogativo
- ammontare complessivo dell'imponibile e della relativa imposta, distinti per l'aliquota applicata.

SOGGETTI ESONERATI

Sono tenuti al cd. "spesometro trimestrale" tutti i soggetti passivi IVA, **fatta eccezione** per i seguenti soggetti:

SOGGETTI ESONERATI DALL'INVIO DELLO SPESOMETRO TRIMESTRALE	
ESONERO TOTALE	<ol style="list-style-type: none"> 1) soggetti che si avvalgono del regime forfettario (art. 1 c- 54-89 L. n. 190/2014) e "contribuenti minimi" (art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011) 2) produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 c. 6 Dpr 633/1972) situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973 3) contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse/ricevute (art. 1 c. 3 D.Lgs. n. 127/2015) o dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 c. 1 D.Lgs. n. 127/2015)
ESONERO PARZIALE	<ol style="list-style-type: none"> 4) enti non commerciali (pubblici o privati): l'invio dei dati delle fatture emesse/ricevute: <ul style="list-style-type: none"> ▪ riguarda quelle afferenti l'attività commerciale in relazione a soggetti che non hanno optato per il regime agevolato L. 398/91 (la CM 1/2017 richiede l'invio dei dati annotati sui Registri Iva e, per tale motivo, esonera da spesometro gli enti in L. 398/91) ▪ non dovrebbe riguardare quelle afferenti l'attività istituzionale (tranne eventuali fatture per acquisti intraUE > €. 10.000 o assoggettati ad iva per opzione) 5) amministrazioni pubbliche e amministrazioni autonome: l'esonero: <ul style="list-style-type: none"> ▪ riguarda l'invio dei dati delle fatture ricevute (in quanto devono obbligatoriamente pervenire loro in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio, cd. "SDI") ▪ non riguarda i dati delle fatture eventualmente da essi emesse nei confronti di soggetti diversi da altre P.A. che non siano state trasmesse tramite il Sistema SDI. <p>Dovrebbe, poi, applicarsi un concetto del tutto analogo a quello visto per gli enti non commerciali (distinzione tra attività istituzionale della P.A. e attività commerciale).</p>

PRODUTTORI AGRICOLI (RM 105/E/2017)

L'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema degli esoneri dalla comunicazione delle fatture, concentrando l'attenzione **sui produttori agricoli**.

Come anticipato, l'art. 21 DL 78/2010, esonera dalla comunicazione i produttori agricoli che rientrano nel regime "di esonero" dagli adempimenti Iva (art. 34 c. 6 Dpr 633/72) purché siano:



"situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601".

Sul significato dell'espressione "siano situati" è sorto il quesito posto all'Amministrazione finanziaria; infatti è stato chiesto se sia possibile fruire dell'esonero anche nel caso in cui soli alcuni terreni rientrino nelle zone montane, mentre altri ne siano esclusi.

La **Risoluzione 105/E/2017** ha chiarito preliminarmente che, ai fini dell'individuazione dei soggetti esonerati dallo spesometro:

- è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l'attività agricola
- **non** a quello in cui il produttore agricolo ha il domicilio fiscale.

TERRENI CONSIDERATI "MONTANI" AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Per fruire dell'esonero è necessario che detti soggetti svolgano la loro attività in terreni, alternativamente:

- situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare (inclusi quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte a tale altitudine)
- compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale
- o facenti parte di comprensori di bonifica montana.

In secondo luogo ha chiarito che lo svolgimento dell'attività in detti terreni **non deve essere esclusiva** con la conseguenza che:

- rientrano nell'esonero di cui all'ultimo periodo dell'art. 21 DL n. 78/2010
- i produttori agricoli "esonerati" che esercitano l'attività in terreni che risultino ubicati **per oltre la metà della loro consistenza in zone "montane"**, come sopra definite.

NEW – LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL COLLEGATO ALLE LEGGE DI BILANCIO (DL 147/2018)

Si prevede l'estensione dell'esonero:

- ➔ **a tutti i produttori agricoli e ittici che si avvalgono del regime speciale IVA** (soggetti passivi ex art. 34, c. 6, DPR 633/1972)
- ➔ **per le PA** (ex art. 1, co. 2, Dlgs 165/2001) limitatamente ai dati delle **fatture emesse nei confronti dei consumatori finali**.